



Decisione n. 2464 del 14 aprile 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 6 aprile 2020, in relazione al ricorso n. 3535, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Parte ricorrente, classe 1941, dopo aver evidenziato di aver un grado di istruzione che non gli consente di muoversi con la necessaria consapevolezza in materia di investimenti finanziari, fa presente di aver sottoscritto, su sollecitazione del personale dell'intermediario dei cui servizi d'investimento si avvaleva (la Vecchia Banca), poi posto in risoluzione a novembre 2015 e i cui *asset* sono confluiti in un nuovo soggetto (la Nuova Banca o Ente Ponte), a sua volta successivamente

incorporato nell'odierno Resistente, complessive n. 5.488 azioni dallo stesso intermediari emesse, attraverso le seguenti operazioni:

- (i) in data 09/11/2006, acquisto di n. 2.000 azioni, al prezzo di 2,20 euro ciascuna, con esborso di 4.440,02 euro;
- (ii) in data 07/06/2007, acquisto di n. 2.000 azioni, al prezzo di 2,50 euro ciascuna, con esborso di 5.044,50 euro;
- (iii) in data 28/09/2007, acquisto di n. 460 azioni, al prezzo di 1,55 euro ciascuna, con esborso di 713,00 euro;
- (iv) in data 12/10/2007, acquisto di n. 3 azioni, al prezzo di 1,55 euro, con esborso di 4,65 euro;
- (v) in data 09/02/2012, sottoscrizione dell'aumento di capitale per n. 1.025 azioni, al prezzo di 0,85 euro ciascuna.

Il Ricorrente rappresenta di essere stato indotto a compiere tali investimenti in virtù del quadro informativo fornitogli al tempo, attestativo del fatto che si trattava di “... operazioni tranquille, senza sostanziali rischi per l'investimento oggetto di risparmio da parte del sottoscrittore e della propria famiglia e teso al rafforzamento dell'istituto di credito presentato come solido”, con l'effetto che gli sarebbe stata celata la reale situazione dell'Emittente, considerato che nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del 2012 non erano contenute informazioni rilevanti “tra cui la presenza di una lettera della Banca d'Italia che evidenziava irregolarità della gestione”, oltre al fatto di esser stato oggetto di “pressing” da parte dell'Intermediario perché aderisse all'offerta “nonostante la consapevolezza (in capo agli operatori) dell'inadeguatezza dell'investimento”, con violazione dell'articolo 94 Tuf e dell'articolo 21 Tuf, in quanto se correttamente informato non avrebbe comprato le azioni e, piuttosto, vendute quelle già in suo possesso.

Il Ricorrente chiede, dunque, di dichiarare Parte convenuta tenuta al risarcimento del danno per € 4.664,80 euro (pari al prodotto tra il numero di azioni complessivamente detenute – 5.488 – e il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione in occasione dell'aumento di capitale del 2012 – 0,85 euro), oltre a rivalutazione, interessi e spese legali.

2. L'Intermediario eccepisce preliminarmente la prescrizione dell'azione risarcitoria in relazione agli acquisti effettuati dal cliente odierno Ricorrente nel 2006 e nel 2007, rilevando che essi precedono di oltre 10 anni l'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dal reclamo del 21/11/2018, tenuto conto che il *dies a quo* del termine prescrizionale decorre dall'inadempimento contestato, cosicché *“qualsivoglia decisione al riguardo dovrà essere contenuta entro l'importo di Euro 871,25, stante l'avvenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno per gli acquisti ante 2012”*.

Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso:

- ai sensi dell'art. 12, c. 2, lett. a), Regolamento ACF, per non aver Parte ricorrente fornito prova a supporto della fondatezza della domanda e non aver dimostrato il nesso di causalità tra la condotta contestata alla *vecchia* Banca ed il danno;
- ai sensi dell'art. 12, c. 2, lett. b), del Regolamento ACF, in quanto quest'Arbitro non sarebbe competente a conoscere la controversia, poiché trattandosi di sottoscrizione di prodotti di propria emissione la Vecchia banca avrebbe agito in qualità di emittente e non di intermediario;
- l'odierno convenuto sarebbe privo di legittimazione passiva. In base a quanto disposto dal d.lgs 180/2015, deve infatti ritenersi oggetto di cessione dalla *vecchia* Banca la sola azienda bancaria *“previa depurazione delle passività più rilevanti e riduzione totale del valore tra gli altri strumenti finanziari, delle azioni”*: da ciò discenderebbe l'impossibilità per gli azionisti della *vecchia* Banca di avanzare pretese nei confronti dell'Intermediario allo scopo di *“non frustrare gli interessi pubblici perseguiti con la procedura di risoluzione, finalizzata a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria e finanziaria dell'azienda ceduta”*. In tal senso deporrebbe il dettato della Direttiva 2014/59 (c.d. BRRD) nella parte in cui prevede che gli azionisti e i creditori le cui passività non siano state cedute all'ente-ponte non possono rivalersi nei confronti di quest'ultimo. Sul punto vengono richiamate alcune pronunce di merito in cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Intermediario in giudizi analoghi al presente e una pronuncia del Tar Lazio di rigetto del ricorso proposto dagli azionisti della *vecchia* Banca contro i provvedimenti di risoluzione emanati dalla Banca d'Italia in cui viene enunciata la

ratio degli istituti propri della procedura di risoluzione quali la cessione di tutte o parte delle attività e delle passività ed il *bail-in*.

Pertanto, ad avviso della Banca, *“l’interesse pubblico a salvare la banca in perdita e garantire la stabilità del sistema bancario, ha prevalso sulla tutela degli investitori, in primis gli azionisti, legittimamente coinvolti nel dissesto della banca su cui hanno investito”*. A riprova di ciò rileva che il legislatore nell’approntare forme di ristoro alternative (Fondo di solidarietà), non ha attribuito alle “nuove” banche la potestà di intervenire nel procedimento, evincendosi che solo *“la Banca in liquidazione può eventualmente essere ritenuta responsabile per la violazione degli obblighi di cui sopra”*.

La legittimazione passiva dell’Intermediario sarebbe, inoltre, da escludersi anche alla luce della normativa ordinaria in materia di cessione d’aziende bancarie (art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) e dell’art. 2560 c.c.), che prevede che il cessionario dell’azienda risponda solo dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, come da alcune ordinanze di tribunali;

Nel merito, eccepisce l’Intermediario, a supporto del rigetto del ricorso:

- che il modulo di adesione all’aumento di capitale del 2012, sottoscritto dal Ricorrente, contiene un espresso riferimento al prospetto, alla possibilità di ottenerne copia e ai “fattori di rischio” dell’operazione riportati nel prospetto stesso e che, con tali avvertenze, la Vecchia Banca ha compiutamente adempiuto agli obblighi informativi, rilevando altresì che lo stesso Ricorrente, mediante la sottoscrizione del predetto modulo di adesione, ha dichiarato di *“aver preso visione del prospetto informativo”* e di *“aver preso visione e compreso, in particolare, il Capitolo «Fattori di Rischio»”*;
- il Ricorrente ha acquistato azioni della Vecchia Banca sin dal 2006 e, quindi, aveva avuto modo di ponderare le caratteristiche e i rischi associati a dette azioni;
- il Ricorrente avrebbe agito con imprudenza, con la conseguenza che il danno derivatone dovrebbe rimanere a suo carico, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.;
- la sottoscrizione degli strumenti finanziari di che trattasi è avvenuta nell’ambito di offerte al pubblico e, *“non venendo prestato il servizio di consulenza”*, la Vecchia

Banca, in considerazione del profilo di rischio del cliente, non poteva che valutare appropriato l'investimento, ai sensi dell'art. 42 del regolamento Consob 16190/2007; - non vi sarebbe nesso causale tra il comportamento tenuto dalla Vecchia Banca in sede di sottoscrizione degli strumenti finanziari e la perdita subita, essendo l'acquisto avvenuto *“in maniera totalmente consapevole, anche con riguardo al rischio ad essi associato”*.

Relativamente alla quantificazione del danno, segnala l'Intermediario che lo stesso non è stato istantaneo, dal momento che il valore degli strumenti finanziari è diminuito nel tempo, per cui la vendita degli stessi avrebbe permesso al ricorrente di minimizzare fortemente la perdita. Il mancato disinvestimento costituirebbe, pertanto, un comportamento da valutare anch'esso ai sensi dell'art.1227 c.c.

3. Nelle deduzioni integrative il Ricorrente, nel ribadire le contestazioni già articolate, replica di essersi sempre completamente affidato alla filiale presso cui custodiva i propri risparmi e di essere stato convinto della bontà degli acquisti azionari dal personale della stessa.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione, il Ricorrente afferma che il primo atto interruttivo della prescrizione non sarebbe da individuarsi nel reclamo del 22/11/2018, essendo stata inviata nel febbraio 2017 una diffida alla Nuova Banca e che, in ogni caso, il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione andrebbe individuato nel momento in cui si è verificato il danno e quindi, nel caso di specie, nel momento in cui è diventato palese il dissesto della società.

Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, il Ricorrente sostiene che la circostanza che la Nuova Banca sia succeduta nell'obbligazione risarcitoria sarebbe confermata dall'art. 47 del D. Lgs. n. 180/2015, mentre l'art. 2560 c.c. non si applicherebbe – per giurisprudenza consolidata – in caso di cessione di azienda bancaria. Il Ricorrente ribadisce che l'azione risarcitoria proposta riguarda la violazione dell'art. 21 del TUF e quindi l'inadempimento degli obblighi gravanti sulla Vecchia Banca in veste di intermediario, ben distinti da quelli gravanti sull'emittente i titoli azionari in riferimento ai diritti patrimoniali e amministrativi in essi incorporati.

Il Ricorrente, dopo aver ricordato le regole che disciplinano il riparto dell'onere della prova nelle controversie in materia di intermediazione finanziaria, sostiene di avere allegato gli inadempimenti contestati all'Intermediario, il quale non ha invece assolto l'onere su di esso incombente di dimostrare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi. Il Ricorrente evidenzia altresì che, in assenza di prova liberatoria da parte dell'Intermediario, il nesso causale tra inadempimento e danno, come affermato dalla giurisprudenza, deve ritenersi sussistente in via presuntiva.

Con riferimento all'assolvimento degli obblighi informativi, il Ricorrente afferma che la mera consegna dei documenti relativi all'offerta non esime l'intermediario dagli oneri informativi occorrendo una condotta positiva, diretta a fornire informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari venduti che tenesse altresì conto della non giovane età del Ricorrente al momento degli acquisti e della sua totale mancanza di competenze e di esperienze nel settore dell'intermediazione finanziaria.

Il Ricorrente precisa che il *petitum* è relativo non solo alle azioni acquistate in sede di aumento di capitale sociale del 2012, ma anche a quelle che – se si fosse conosciuta la reale situazione del 2012 – sarebbero state vendute; ciò sull'assunto che gli obblighi di informazione devono essere adempiuti dagli intermediari non solo prima della sottoscrizione ma anche nel corso del rapporto.

4. L'intermediario non ha prodotto repliche finali.

DIRITTO

1. Preliminarmente va acclarata, con riferimento alle operazioni non antecedenti al 2012, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Intermediario per la asserita violazione dell'articolo 12, lett. a) del Regolamento ACF perché Parte ricorrente non avrebbe dimostrato il nesso di causalità tra la condotta ascritta all'Intermediario ed il danno patito.

In disparte il fatto che tali argomentazioni non sono idonee a configurare profili d'inammissibilità del ricorso integrando piuttosto questioni di merito, esse non colgono comunque nel segno in relazione alla parte delle operazioni per cui non è maturata prescrizione, essendo nel ricorso esposti in modo sufficientemente preciso

le ragioni su cui tale domanda si basa, tanto più che l'Intermediario è stato posto in condizione di svolgere riguardo ad esse una compiuta difesa.

2. Deve darsi, invece, atto che risulta fondata l'eccezione del convenuto, di intervenuta prescrizione con riferimento all'operatività antecedente all'adesione all'aumento di capitale del 2012, non essendo condivisibile l'argomentazione di Parte Ricorrente secondo cui il *dies a quo* del termine di prescrizione decennale debba essere individuato non già nel giorno dell'operazione, bensì nel momento in cui si è verificato il danno e quindi, nel caso di specie, nel momento in cui è diventato palese il dissesto della società. Al riguardo, il Collegio ha infatti più volte chiarito che *“il dies a quo della decorrenza del termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria - che si faccia valere tanto sul fondamento dell'inadempimento gli obblighi di corretta informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari quanto sul fondamento dell'inadempimento di altri obblighi, come quelli inerenti alla profilatura, che attengono pur sempre alla fase genetica dell'investimento - si deve necessariamente indentificare con quello in cui l'inadempimento si consuma, e in cui si realizza, conseguentemente la lesione del bene protetto, ossia la lesione del diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di investimento. Non può essere, invece, seguita la tesi che vuole identificare il dies a quo nel giorno in cui si manifesta la perdita sull'investimento compiuto, giacché tale esito non solo rappresenta la normale alea implicita in ogni investimento ma - specie quando si manifesta, come nel caso, a distanza di molti anni dalla decisione di compiere l'operazione - costituisce anche un evento che non necessariamente può dirsi una conseguenza immediata e diretta, in termini causali, dell'inadempimento agli obblighi che devono essere assolti nella fase precontrattuale da parte dell'intermediario”* (da ultimo, Decisione n. 2126 dell'08/01/2020).

Ne consegue che l'oggetto conoscibile nel merito della presente controversia va circoscritto all'operazione, regolata in data 9/03/2012, avente ad oggetto n. 1.025 azioni sottoscritte al prezzo di 0,85 euro ciascuna, rispetto alla quale il Ricorrente contesta la violazione degli obblighi informativi e delle regole in materia di valutazione di adeguatezza nella fase genetica dell'investimento.

3. Risulta, poi, inammissibile, con riferimento all'intero pacchetto azionario detenuto dal Ricorrente, detratte le azioni (non prescritte) sottoscritte nel 2012 - la pretesa (meramente accennata nel ricorso e puntualizzata nelle deduzioni integrative) di vedersi Parte ricorrente ristorata dal danno subito in ragione dell'argomento secondo cui, se l'Intermediario avesse correttamente adempiuto – nel 2012 – agli obblighi informativi a cui sarebbe stato tenuto, non soltanto al momento dell'effettuazione dell'investimento, ma anche in costanza di rapporto, avrebbe potuto vendere le azioni acquistate prima del 2012 evitando la perdita lamentata. Invero, tale domanda è irricevibile non trovando alcun riscontro nel preventivo reclamo del 22/11/2018.

4. Infondata è poi l'eccezione, sollevata ai sensi dell'articolo 12, lett. a) del Regolamento ACF, di incompetenza *ratione materiae* dell'ACF, in quanto la Vecchia Banca avrebbe operato solo in qualità di emittente nell'ambito di un'offerta al pubblico e non nella prestazione di un servizio d'investimento; trattasi di eccezione già numerose volte esaminata e non accolta dal Collegio, in virtù di un orientamento, oramai consolidatosi, secondo cui *“la circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato al Ricorrente azioni di propria emissione [...] non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi, specificando altresì che “l'art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime “anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento [...]”* (ex multis decisione n. 1340 dell'11 gennaio 2019).

5. Infondata è, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Resistente, ai sensi del d.lgs. n. 180 del 2015.

Anche tale questione è stata già oggetto di scrutinio da parte del Collegio che, in diverse pronunce (a partire dalla decisione n. 165 del 9 gennaio 2018) ha affermato la legittimazione passiva in capo alle banche resesi cessionarie degli Enti ponte nei procedimenti ACF quale quello oggi in esame.

E ciò in esito all'analisi del quadro normativo e provvedimentale di riferimento, da cui risulta che oggetto di cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla *vecchia* Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse, coerentemente con l'obiettivo di *“includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile”* dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela. Né d'altra parte, secondo il Collegio, tale interpretazione frustrerebbe lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della *vecchia* Banca le conseguenze dell'insolvenza, afferendo ciò *“propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possa ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria”* (ex multis Decisione 1189 del 7 dicembre 2018).

6. Va, ritenuta, invece, l'eccezione di incompetenza di questo Collegio circa la contestata violazione dell'articolo 94 Tuf, che non può essere oggetto di scrutinio in questa sede, in quanto l'art. 4, comma 1, del Regolamento n. 19602/2016 circoscrive l'ambito di operatività dell'ACF alle (sole) controversie *“tra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF...”* (Decisione 360 del 6 aprile 2018).

7. Venendo ora, quindi, al merito dei fatti occorsi con riferimento all'operazione del 2012, sono presenti in atti:

a) la “Nota Informativa” di avvenuta effettuazione dell'operazione, che non reca tuttavia alcuna indicazione delle informazioni fornite al Ricorrente;

b) la “Scheda di adesione”, datata 09/02/2012 e sottoscritta dal Ricorrente, recante – tra l’altro – la dichiarazione di quest’ultimo di “*aver preso visione del prospetto informativo*” e di accettarne integralmente il contenuto, nonché di “*aver preso visione e compreso, in particolare, il Capitolo «Fattori di Rischio»*”.

Al riguardo, è orientamento consolidato del Collegio quello di ritenere che la mera messa a disposizione dell’investitore del prospetto d’offerta (o il rinvio ad esso), non può ritenersi idonea a far ritenere assolti da parte dell’intermediario gli obblighi d’informazione attiva su di esso gravanti, in quanto tale documento è predisposto dall’emittente per la generalità degli investitori, verso i quali opera in regime di parità di trattamento, con lo scopo di ridurre le asimmetrie informative, mentre gli obblighi informativi dell’intermediario si collocano su un diverso piano funzionale, essendo volti a “*servire al meglio l’interesse del cliente*” adattando la prestazione erogata alle caratteristiche soggettive di quest’ultimo, con la conseguenza che l’intermediario è tenuto ad agire con un grado di diligenza superiore che non può esaurirsi nella messa a disposizione del prospetto informativo predisposto dall’emittente (da ultimo, decisione n. 2324 del 09/03/2020).

Inoltre, ferma l’incompetenza dell’Arbitro a pronunciarsi sulla veridicità del contenuto del prospetto, la questione relativa alla presunta informativa decettiva fornita dalla Vecchia Banca in occasione dell’aumento di capitale sociale del 2012 è stata già oggetto anch’essa di scrutinio da parte del Collegio, che ha rilevato come “*dal provvedimento della Consob di accertamento della incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell’aumento di capitale del marzo 2012 risulta, non solo che la Vecchia Banca abbia intenzionalmente, tramite i suoi esponenti apicali, ommesso di rendere noto al pubblico quanto rilevato dalla Banca d’Italia in apposita comunicazione inviata ai vertici della Vecchia Banca, il cui contenuto dallo stesso C.d.A. veniva definito al tempo ‘grave’, e ciò evidentemente al fine di non pregiudicare il successo dell’operazione di aumento di capitale, ma anche che il Presidente della Vecchia Banca in data 7 febbraio 2012 abbia pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico degli investitori in merito alla solidità dell’emittente, omettendo tuttavia ogni riferimento alle criticità evidenziate dalla Banca d’Italia. [...] Invero, il fatto che un soggetto, in qualità di Emittente, offra*

proprie azioni sulla base di un set informativo che intenzionalmente omette di riportare notizie rilevanti ai fini della valutazione di opportunità e convenienza dell'investimento [...] lascia oggettivamente presumere, con inferenza probabilistica, che il medesimo soggetto, nella sua veste di intermediario, abbia allo stesso modo omissso di fornire corrette informazioni in sede di prestazione di servizi d'investimento a favore della propria clientela afferenti agli stessi titoli” (decisioni nn. 165 e 170 del 09/01/2018). Ciò stante, il Collegio, avendo rilevato che “nel caso di specie non emerge[va] alcun elemento idoneo a poter far ritenere superata tale presunzione, atteso che l'intermediario non ha dato prova di aver reso disponibili ai propri clienti informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nei documenti emessi in occasione dell'offerta al pubblico di azioni relative all'aumento di capitale, oltre che adeguate, stante in particolare la natura di titoli non quotati in alcun mercato regolamentato delle azioni di che trattasi”, ha concluso per la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, osservando altresì che “la violazione delle regole di correttezza e trasparenza imputabile alla Vecchia Banca [era] sufficientemente grave da far ritenere che, qualora il ricorrente fosse stato correttamente informato della reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, egli non avrebbe sottoscritto le azioni di nuova emissione”.

8. Quanto all'adeguatezza/appropriatezza dell'operazione di adesione all'aumento di capitale del 2012, la documentazione agli atti non consente di stabilire se l'operazione sia stata o meno oggetto di consulenza e, dunque, se essa dovesse essere trattata in regime di adeguatezza o di appropriatezza. Benché infatti l'Intermediario abbia affermato che, nell'occasione, non è stata prestata consulenza, egli non ha tuttavia prodotto alcun documento a supporto di tale asserzione, non essendo stato neppure versato in atti - in violazione dell'art. 11, comma 4, del Regolamento ACF - il contratto quadro di riferimento.

L'Intermediario si è al riguardo limitato ad affermare che l'operazione non poteva che essere considerata appropriata per la Ricorrente senza fornire alcuna prova che quantomeno tale verifica sia stata effettivamente svolta.

Peraltro, in atti non è presente neppure il questionario MiFID in base al quale l'Intermediario avrebbe dovuto effettuare le verifiche di adeguatezza o appropriatezza

e che costituisce un presupposto necessario per il corretto svolgimento di dette valutazioni.

Anche rispetto a tale profilo di contestazione, non può dunque che concludersi che l'Intermediario non abbia dimostrato di aver congruamente assolto ai propri obblighi comportamentali.

9. Né ha pregio l'affermazione del resistente secondo cui *“il maggior danno subito dal ricorrente non può che essere imputato alla sua colpa grave”*, posto che, in linea con quanto già statuito dal Collegio in casi analoghi, nulla può essere rimproverato al Ricorrente per non avere mitigato il danno, ponendo in essere concrete iniziative funzionali alla cessione delle azioni detenute non appena emersa la reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, in quanto *“non pare ragionevole ‘compensare’ una del tutto ipotetica colpa dei ricorrenti in tal senso con il dolo della Vecchia Banca, che ha come detto fornito, in occasione dell’aumento di capitale del 2012, una falsa e fuorviante rappresentazione del quadro informativo di riferimento, così irreparabilmente pregiudicando il processo valutativo e di propensione all’investimento da parte dei risparmiatori”* (decisione n. 165 del 09/01/2018.).

10. Stante tutto quanto sopra, Parte ricorrente ha pertanto conclusivamente titolo di essere risarcita con riferimento all'operazione di adesione all'aumento di capitale del 2012, regolata il 9 marzo 2012 per € 871,25 che debitamente rivalutati, trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio, ammonta a € 909,59, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 909,59, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi